



La scelta sul Tfr. Sondaggio Assogestioni: il 63% sceglierà di restare in azienda **Pag. 31**

Avvocati. Formazione, riapre il dibattito **Pag. 32**

Giustizia. Prima uscita per le proposte di modifiche al Codice penale **Pag. 33**

Enti locali. Nel Ddl sulle rendite finanziarie proposto uno sconto Ici di 290 euro **Pag. 35**

Giovedì 21 Giugno 2007

www.ilsol24ore.com/norme

Fisco su strada. L'Economia prepara un decreto dopo il sì del Consiglio Ue al limite della detrazione

Auto, deduzioni verso il 40%

Sulle imposte dirette ritorna lo sconto congelato in autunno

Antonio Criscione
ROMA

Un regolamento di due articoli: uno che riporta il fringe benefit auto alla normativa anteriore alle "manovre" di fine 2006 e uno che ripristina la deducibilità per le imprese per una quota che — stando alle prime indiscrezioni — dovrebbe aggirarsi intorno al 40 per cento. Con un provvedimento che

sione autorizza il limite del 40% della detrazione dell'Iva per le auto a uso promiscuo. La decisione, spiega il comunicato del Consiglio, permette all'Italia di derogare dalle regole comunitarie sull'Iva. L'autorizzazione scadrà — si precisa — quando entreranno in vigore le nuove regole comunitarie sulla detrazione Iva auto o al più tardi il 31 dicembre 2010.

Si conclude così — per il futuro (visto che per il passato resta il dilemma se seguire le vie ordinarie di rimborso o quella semplificata indicata dall'agenzia delle Entrate) — la questione Iva auto.

Percorso tortuoso

Sentenza Causa C-228/05

La Corte di giustizia, con la sentenza del 14 settembre 2006 resa nella causa C-228/05, ha bocciato il regime italiano di indetraibilità Iva sull'acquisto e sulla manutenzione di vetture (articolo 19 bis 1, comma 1, lettera c, d, del Dpr 633/72) a uso promiscuo

corso d'anno avrebbero seguito le regole sugli acquisti e non si sarebbe applicata la maggiorazione prevista dalla manovra di fine 2006. Successivamente queste indicazioni sono state fatte proprie dall'agenzia delle Entrate e dall'Inps, che hanno spiegato ai sostituti d'imposta di continuare con il prelievo ridotto

Decreto legge 262/2006

Con il Dl collegato alla Finanziaria 2007 il Fisco ha aumentato la tassazione dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e ha eliminato le percentuali di deducibilità prima previste per le imprese. Gli effetti di quest'ultima previsione non sono state intaccate, almeno per quanto andrà esposto in Unico 2007

Il via libera
L'ultimo Consiglio dei ministri Ue, svoltosi a Lussemburgo domenica e lunedì ha recepito la proposta della Commissione di Bruxelles e ha autorizzato il limite del 40% della detrazione dell'Iva per le auto a uso promiscuo. L'autorizzazione scadrà al più tardi il 31 dicembre 2010

Le correzioni

Il prelievo maggiorato sui fringe benefit è stato bloccato con un comunicato del ministero dell'Economia (il 21 marzo), con il quale è stato spiegato che i versamenti in

Un regolamento in due articoli riporterà la tassazione dei benefit al livello previsto prima del decreto legge 262 del 2006 e reintrodurrà una deduzione limitata per i datori di lavoro

IL FRINGE BENEFIT

Nei confronti dei dipendenti con la vettura a uso promiscuo dovrebbero essere confermate le ritenute del 30%

La vicenda si era tradotta in una stretta sugli autoveicoli aziendali e professionali, dopo che la Corte di giustizia, con la sentenza resa nella causa C-228/05, aveva bocciato i limiti imposti dall'Italia alle detrazioni Iva sui mezzi di trasporto. La stretta era stata attuata con il decreto legge 262/2006, che aveva modificato l'articolo 164 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).

In attesa dell'autorizzazione di Bruxelles, il ministero dell'Economia aveva sterilizzato l'effetto delle norme del Dl 262 in relazione al benefit dei dipendenti dapprima con un comunicato stampa che invitava

L'autorizzazione è stata adottata nel corso del Consiglio dei ministri Ue svoltosi a Lussemburgo il 17 e 18 giugno. La deci-

zione sarà emanata a breve e che conterrà le due previsioni l'Italia "risponderà" al fatto che la Ue ha dato l'autorizzazione alla limitazione della detrazione al 40% sull'acquisto e la manutenzione delle auto aziendali. La detrazione sarà in vigore, senza necessità di altri provvedimenti, con la pubblicazione dell'autorizzazione Ue sulla «Gazzetta» europea.

Il recepimento. Rischio di nuove infrazioni

Il principio di neutralità alla prova della rivendita

di Raffaele Rizzardi

Sulla detrazione Iva per le auto il Consiglio Ue, nei giorni scorsi, ha adottato, senza modifiche, la proposta della Commissione.

zione da una scuola guida; viene utilizzato per noleggio o leasing; viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

Se le parole hanno un senso, tanto più che viene espressamente stabilito che fa fede il testo in lingua italiana del quale abbiamo riportato il testo integrale, osserviamo che la qualificazione del veicolo nei beni strumentali, il suo utilizzo per

DEFINIZIONE CHIARA

Il documento di Bruxelles amplia il concetto di veicolo strumentale che non rientra nell'ambito della deroga

violazione della direttiva.

La deliberazione prescrive inoltre che la detrazione, limitata al 40% nei casi non coperti dall'esclusione, spetti per qualsiasi acquisto o servizio relativo ai veicoli e al loro uso, compresi i carburanti, i lubrificanti, le riparazioni e le manutenzioni. Nessuna fattura dovrà poi essere emessa per l'autoconsumo del servizio riferibile all'uso privato.

condo cui ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, in relazione alla violazione di obblighi vigenti nel momento in cui il fatto venne commesso.

E sicuramente era e rimane fuori da qualsiasi ipotesi di violazione, chi ha emesso la fattura con la base imponibile ridotta a un decimo, se l'acquisto era stato fatto con detrazione.

Manca invece qualsiasi indicazione per il regime della rivendita, che sta frenando la procedura di rimborso per le situazioni pregresse. Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate ha chiesto di computare a debito l'imposta sull'intero prezzo di vendita del veicolo, se acquistato e già venduto nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2007.

Se la futura normativa della rivendita sarà modellata sulle regole definite dall'agenzia delle Entrate, si renderà necessario sottoporre nuovamente agli organi di giustizia comunitaria il quesito relativo al rispetto o meno dei principi inderogabili di neutralità del tributo.

Dal documento della Commissione europea risulta pertanto evidente che se le disposizioni di limitazione della detrazione Iva verranno applicate anche ai veicoli utilizzati esclusivamente a fini professionali (nozione che comprende sia il lavoro autonomo sia l'attività di impresa), e cioè ai veicoli strumentali per l'esercizio dell'attività, daranno luogo a una ulteriore

In altre parole, il ricorso all'Europa si renderebbe necessario se la legge italiana dovesse consentire la detrazione solo per il 40%, per far assoggettare ad imposta anche il 60% che era stato acquistato nella sfera privata e non nell'esercizio dell'attività soggetta ad Iva.

Immobili. Le Entrate sulle vendite dal costruttore

Anche il secondo box merita la «pertinenza»

Angelo Busani

Nella vendita di un'abitazione con annesso due autorimesse, effettuata da una impresa costruttrice (nei quattro anni dalla fine dei lavori), la natura pertinenziale dei box rispetto all'appartamento consente di considerarli attribuiti, entrambi, nel regime Iva delle abitazioni.

con la conseguenza che l'Iva è al 20%. L'imposta di registro è dovuta in misura fissa (168) e le imposte ipotecaria e catastale si attestano alla quota complessiva del 4 per cento. Se invece la cessione rientra nell'alveo dell'esenzione da Iva, l'imposta di registro è in misura fissa (168 euro) e restano in quota proporzionale al 4% le imposte ipotecaria e catastale.

In altri termini, se per una autorimessa sono richieste le agevolazioni "prima casa", la seconda non va considerata come un bene strumentale per natura (l'Iva sarebbe del 20% e le imposte ipotecaria e catastale sarebbero dovute nella complessiva misura del 4%) ma deve essere trattata come bene immobile di natura abitativa, e quindi con Iva al 10% (e senza applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale).

Nel caso b), la natura pertinenziale fa assumere all'autorimessa la stessa natura del bene principale: e così, se l'autorimessa è venduta con l'abitazione, l'aliquota Iva (se non si applica l'agevolazione "prima casa") è al 10% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute tutte nella misura fissa (168 euro ciascuna).

LA PRECISAZIONE

La richiesta dei benefici per la prima casa e un'autorimessa ha effetti sulla qualificazione dell'ulteriore unità

Nel terzo caso (quello esaminato nella risoluzione delle Entrate 139/E), per l'appartamento e una autorimessa si applica l'aliquota Iva del 4%; l'altra sconto l'Iva del 10 per cento. Infine, sono dovute (e, ciò va sottolineato, per una sola volta) tre imposte fisse per registro, ipotecaria e catastale (di 168 euro ciascuna).

TASSAZIONE LEGGERA

L'Iva si applica al 10% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 168 euro ciascuna

C'è infine il caso della vendita dell'autorimessa da sola, ma con la "variante" che l'acquisto viene finalizzato a creare un vincolo pertinenziale tra l'unità oggetto di acquisto e l'abitazione già di titolarità della parte acquirente.

È quanto precisato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 139/E del 20 giugno. Il caso è assai frequente. La vendita di una autorimessa da parte del costruttore può avvenire, principalmente:

Questo caso è già stato trattato dall'amministrazione finanziaria nella circolare 12/E del 1° marzo 2007. Il presupposto è che occorre «attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale». Dunque, qualora ricorrano i presupposti in base ai quali un bene può essere considerato pertinenziale di un altro, allora si può, secondo l'agenzia, «estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale, sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenziale siano oggetto del medesimo atto di cessione sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati».

a) da sola, e cioè senza che il box sia ceduto insieme con un'altra unità immobiliare di cui costituisca pertinenza;

Le condizioni sono: un requisito oggettivo (e cioè che il bene servente deve obiettivamente essere destinato a servizio od ornamento del bene principale) e uno soggettivo (e cioè l'intenzione del proprietario di porre un bene a servizio dell'altro).

b) insieme con l'unità immobiliare di cui costituisca pertinenza;

I contribuenti devono, in tal caso, fornire le coordinate del proprio conto corrente (codice Iban) a un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate oppure in via telematica attraverso la pagina web <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia occorre essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o presso qualsiasi ufficio delle Entrate.

c) insieme con l'abitazione e un'altra autorimessa, con richiesta di agevolazione "prima casa" unicamente per l'abitazione e una autorimessa.

Lavoro. Battuta d'arresto per il documento di regolarità contributiva

L'estensione del Durc rimanda al 2008

Cristiana Gamba
MILANO

Cambio di rotta per il decreto ministeriale sul Durc. Il testo che sembrava ormai in dirittura d'arrivo dovrà scontare una battuta d'arresto. E non si parla di giorni. Dal ministero del Lavoro fanno intendere che l'estensione del documento unico di regolarità contributiva a tutti i settori produttivi sarà operativa con l'anno nuovo.

legislativo 66/2003, relativi alla mancata concessione del riposo giornaliero e settimanale, la cui violazione avrebbe causato un blocco al rilascio di tre mesi, sarà con tutta probabilità eliminato.

ria, che subordinava — a partire dal 1° luglio 2007 — i benefici normativi e contributivi al possesso da parte dei datori di lavoro del Durc si avvia quindi allo slittamento.

congli istituti di cui al comma 1 (Inps e Inail, ndr) e limitatamente ai propri iscritti). La norma ha procurato una levata di scudi da parte di Cisl e Cgil, che rispettivamente, si sono dichiarate contrarie all'ipotesi di un avvio sperimentale di 12 mesi e al ruolo conferito all'organismo. Secondo Cgil infatti il rilascio del documento unico di contribuzione sarebbe «un atto pubblico» al cui rilascio il sindacato non sarebbe autorizzato.

Il decreto, previsto dalla Finanziaria (articolo 1, comma 175 e 176) e anticipato in parte dal «Sole 24-Ore» il 1° maggio e il 3 giugno, verrà riscritto laddove viene definito il ruolo degli enti bilaterali e si elencano le cause ostative al rilascio del documento. Anche l'allegato che riporta l'elenco delle disposizioni in materia di tutela della condizioni di lavoro verrà di conseguenza riformulato. Gli articoli 7 e 9 del decreto

Insomma, tenuto conto dei tempi di discussione, che vede impegnate le parti sociali a trovare ancora un accordo, e quelli tecnici, che prevedono il vago della Ragioneria dello Stato e il passaggio alla Corte dei Conti, il testo non potrà essere pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» prima dei tre mesi. La scadenza prevista in Finanzia-

Il nodo che rimane da sciogliere è quello relativo agli enti bilaterali, argomento sul quale si è verificata la spaccatura tra le parti.

Un altro punto su cui la discussione ha subito un dietro front riguarda le Casse edili. Sempre l'articolo 2 prevede che ai datori di lavoro operanti nell'edilizia il Durc e ogni altra certificazione di regolarità contributiva possano essere rilasciati anche dalle Casse edili «costituite da una o più associazioni dei datori e prestatori di lavoro stipulanti il contratto

I PUNTI CRITICI

Da riscrivere le norme relative agli enti bilaterali e alle cause ostative al rilascio

LE PROPOSTE

Tra le richieste di modifica avanzate dalle imprese il riconoscimento di tutte le Casse edili

collettivo che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

In questo secondo caso la levata di scudi si è verificata dal fronte datoriale, che ha fatto pressione affinché il riconoscimento delle Casse edili fosse «pieno ed esteso», ossia allargato a tutte le realtà esistenti.

Infine, si preannuncia la revisione anche per l'articolo 9 relativo alle irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro — ostative e non — al rilascio del Durc. Si va dall'omicidio colposo con violazione alle norme di sicurezza, fino all'occupazione di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno cui corrispondono i periodi di blocco al rilascio del documento (si parte dai 24 mesi fino a tre mesi). Ma anche su questo capitolo le posizioni sono agli antipodi, in particolare sulle norme che riguardano la mancata concessione del riposo giornaliero e di quello settimanale. Considerate eccessivamente stringenti nella gestione pratica.

Legal Doc

conservazione elettronica a norma di legge
dei documenti contabili e fiscali:
niente più carta e risparmi dal 50 al 90%

per un check up gratuito:
call center 840 500666
www.legaldoc.it

"InfoCamere"